

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

Disposizioni transitorie precedenti l'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Bonzi Mario Dino - Area Attività Commerciali e SUAP*

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

PREMESSE

Visto l'art. 69 comma 2 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 che prevede che i Comuni adottino, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Visto l'art. 2 comma 1 bis della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8 che dispone che l'avvio dell'attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda è soggetto alla programmazione comunale di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6 maggio 2024 che approva il Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

PRESUPPOSTO

L'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle zone tutelate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6 maggio 2024, è subordinata a un periodo transitorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, avente scadenza il giorno 19 agosto 2024.

DATO ATTO CHE

Il Regolamento per la disciplina delle zone tutelate prevede, in diversi articoli, l'applicazione di uno specifico regime autorizzatorio per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto nelle zone da sottoporre a tutela e zone da sottoporre a elevata tutela.

In particolare, rilevano sul punto le seguenti previsioni:

- l'art. 1 "il presente Regolamento disciplina l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto (di seguito anche solo "attività"), stabilendo i criteri e i parametri di programmazione";
- l'art. 4 comma 1 "all'interno delle Zone tutelate, l'avvio di una nuova attività, il trasferimento di sede sono soggetti a regime autorizzatorio";

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle zone tutelate, l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto deve necessariamente essere sottoposto alla disciplina autorizzativa prevista dal Regolamento;

CONSIDERATA pertanto, la necessità per l'Amministrazione Comunale, di accertare che le SCIA presentate nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle zone tutelate siano riferite ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali alimentari per il consumo sul posto effettivamente avviate prima del 19 agosto 2024.

Richiamato il contenuto della Determina Dirigenziale n. 208 del 07/09/2016 prot. n. 453814 relativa alle modalità di trattazione e controllo delle SCIA (Segnalazione Certificate di Inizio Attività)

VISTO

- ✓ Vista la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- ✓ Vista la L.R. 30 aprile 2009 n. 8;
- ✓ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2024 n. 32;

DETERMINA

di ritenere accoglibili le SCIA per pubblici esercizi e artigiani alimentari presentate nelle zone tutelate prima del 19/8/2024 a condizione che le imprese interessate avviino effettivamente le attività prima di tale data.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, durante la fase istruttoria, la dimostrazione dell'effettivo avvio dell'attività tramite l'esibizione di :

1. documentazione comprovante l'effettiva disponibilità dei locali alla data di presentazione della SCIA (quale, a titolo esemplificativo, contratto di locazione debitamente registrato, avente termine iniziale anteriore alla data di presentazione della SCIA),

2. documento gestionale di chiusura giornaliera, con relativo esito di trasmissione, comprovante un realistico svolgimento di attività successivamente alla presentazione della SCIA antecedente alla data del 19/8/2024;

3. documentazione attestante l'avvio attività e/o l'apertura dell'unità locale al Registro delle Imprese prima del 19/8/2024;

Ove l'impresa non fornisca la predetta documentazione, entro un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione degli effetti della SCIA, per contrasto con gli artt. 1 e 4 del Regolamento per la disciplina delle zone tutelate.

Di dare atto che a far tempo dal 19/8/2024 le imprese che vorranno avviare pubblici esercizi e attività artigianali alimentari per il consumo sul posto nelle zone tutelate dovranno utilizzare l'apposita modulistica reperibile sul portale IMPRESAINUNGIORNO sotto le voci : "esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate" e "laboratorio artigianale alimentare con consumo sul posto in zone tutelate".

Nel caso in cui siano presentate SCIA in ambiti ricompresi nelle zone tutelate le stesse saranno rese irricevibili.

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)